



# Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**Provvedimento:** Proposta di regola tecnica per la definizione degli obblighi di biodegradabilità e compostabilità per alcuni imballaggi in plastica monouso.

**Amministrazione competente:** Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con riferimento alla proposta normativa in oggetto, occorre premettere che la stessa interviene sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 con lo scopo di introdurre e disciplinare un obbligo di biodegradabilità e compostabilità per alcune tipologie di imballaggio in plastica monouso.

La regola tecnica individua le tipologie di imballaggi in plastica monouso che a decorrere dal 1° gennaio 2030 potranno essere messe a disposizione sul mercato nazionale solo se compostabili.

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'articolo 9 del Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi contiene disposizioni specifiche in materia di imballaggi compostabili.

In deroga al generale obbligo di riciclabilità per tutti gli imballaggi, che implica la progettazione per il "riciclaggio dei materiali" definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 40) come "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, ad eccezione del trattamento biologico dei rifiuti, del ritrattamento di materiale organico, del recupero di energia e del ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento", il regolamento introduce specifiche disposizioni circa la compostabilità degli imballaggi.

In particolare, il paragrafo 1 del citato articolo 9, riportato nel seguito, individua le tipologie di imballaggio che, entro il 12 febbraio 2028, dovranno essere compostabili in impianti di compostaggio industriale o, laddove richiesto dagli Stati membri, compatibili con le norme di compostaggio domestico:

*"1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, entro il 12 febbraio 2028, qualora gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettera f), e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli siano immessi sul mercato, tali imballaggi ed etichette adesive sono compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici*

*e sono compatibili, se richiesto dagli Stati membri, con le norme di compostaggio domestico di cui al paragrafo 6 del presente articolo.”*

Il paragrafo 2 del medesimo articolo 9 prevede invece la possibilità per gli Stati membri di imporre la compostabilità di talune tipologie di imballaggio:

*“2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che gli imballaggi seguenti siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili:*

*a) gli imballaggi di cui all’articolo 3, punto 1), lettera g), costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero;*

*b) gli imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l’obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.”*

Nell’ambito della deroga concessa agli Stati membri, riguardo alla compostabilità l’Italia ritiene di potervi accedere per la specificità del proprio modello industriale e gestionale, che differisce significativamente dalla media europea. Il sistema italiano si è infatti strutturato negli anni attorno a una filiera integrata della chimica verde e del trattamento della frazione organica (FORSU) che non ha eguali per capillarità ed efficienza. L’Italia è in grado di sostenere che l’impiego di imballaggi compostabili sia lo strumento più efficace per minimizzare la contaminazione del compost da parte delle plastiche tradizionali. Poiché il sistema di raccolta italiano è impostato sulla separazione spinta dell’umido domestico, l’adozione di bioplastiche certificate permette di convogliare alcune tipologie di imballaggio direttamente negli impianti di digestione anaerobica e compostaggio, trasformando un potenziale rifiuto indifferenziato in una risorsa agronomica di alta qualità. Attraverso la deroga, l’Italia può continuare a promuovere soluzioni che integrano il contenitore con il contenuto, garantendo che l’intero scarto venga valorizzato negli impianti di trattamento biologico presenti sul territorio, riducendo così il ricorso all’incenerimento e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare prefissati dall’Unione Europea stessa, ma con una strategia più aderente alla realtà impiantistica nazionale.

## **2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici.**

L’obiettivo della proposta di regola tecnica è quello di valorizzare le potenzialità di talune applicazioni biodegradabili e compostabili quali alternative ai materiali tradizionali alla luce delle caratteristiche del nostro sistema produttivo e di gestione dei rifiuti organici.

L’intervento normativo si pone l’obiettivo primario di armonizzare le necessità di protezione ambientale con le peculiarità del modello industriale italiano, che ha nel riciclo della frazione organica uno dei suoi pilastri fondamentali. L’obiettivo generale della proposta è quello di strutturare un quadro regolatorio che valorizzi le applicazioni biodegradabili e compostabili non solo come semplici alternative ai polimeri tradizionali, ma come strumenti abilitanti per la massimizzazione della raccolta differenziata dei bio-rifiuti. Non ultimo, l’intervento si prefigge di salvaguardare la sovranità tecnologica della filiera bio-based italiana, offrendo un perimetro di certezza giuridica a un settore che ha saputo convertire con successo modelli produttivi tradizionali

in soluzioni a basso impatto ambientale, dimostrando prestazioni superiori nell'intero ciclo di vita del prodotto se inserito nel contesto infrastrutturale del Paese.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di efficacia dell'intervento normativo, è rappresentato dalla conformità alla regola tecnica dei prodotti immessi sul mercato. Al fine di monitorare il successo e la reale aderenza dell'intervento normativo alle finalità prefissate, si individua nella conformità alla regola tecnica degli imballaggi immessi al consumo il parametro centrale per la verifica del grado di efficacia. Tale indicatore permette di quantificare il rapporto tra i prodotti che dichiarano formalmente la compostabilità e quelli che risultano effettivamente idonei sulla base dello standard armonizzato EN 13432.

Per la misurazione dell'indicatore ci si potrà avvalere dell'Organismo per la Vigilanza del mercato.

## **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'intervento normativo, nell'introdurre un obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio, risulta avere impatti positivi in termini economici, sociali e ambientali in primo luogo perché valorizza le potenzialità di talune applicazioni biodegradabili e compostabili, quali alternative ai materiali tradizionali, alla luce delle caratteristiche del nostro sistema produttivo e di gestione dei rifiuti organici. Per quanto riguarda il comparto industriale e le imprese produttrici, l'impatto economico è duplice. Da un lato, la norma tutelerebbe la competitività dei leader nazionali della chimica verde e dei trasformatori di imballaggi, garantendo la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo già orientati verso i biopolimeri. Dall'altro, l'obbligo di conformità tecnica agisce come un catalizzatore per l'innovazione, spingendo le aziende verso standard qualitativi elevati che riducono il rischio di sanzioni e favoriscono l'accesso a mercati che premiano la sostenibilità certificata. Sebbene la transizione dai materiali tradizionali possa comportare inizialmente costi di adeguamento tecnologico per alcune PMI, la certezza del diritto garantita dalla regola tecnica stabilizza il mercato nel lungo periodo, prevenendo distorsioni legate alla concorrenza di prodotti non conformi.

La norma permetterebbe una gestione più efficiente del ciclo dei rifiuti organici, poiché l'uso di imballaggi compostabili conformi riduce drasticamente i costi di "pulizia" della frazione umida dagli scarti plastici. Un minor tasso di impurità si traduce in una riduzione degli oneri di smaltimento degli scarti di lavorazione presso gli impianti e, contemporaneamente, in un miglioramento della qualità del compost prodotto. Infine, per i consumatori e la collettività, l'impatto sociale risiede nella semplificazione delle abitudini quotidiane e nella maggiore trasparenza informativa. Una regola tecnica chiara elimina la confusione riguardo alle modalità di conferimento, rendendo il gesto della raccolta differenziata più intuitivo e riducendo il rischio di errore.

### **3.2 Impatti specifici**

L'introduzione dell'obbligo di compostabilità consentirà, per le tipologie di imballaggio in plastica monouso individuate, l'immissione sul mercato delle sole tipologie in plastica biodegradabile e compostabile, garantendo l'esclusione dal mercato degli analoghi prodotti monouso in plastica tradizionale.

## **A. Effetti sulle piccole e medie imprese**

La proposta normativa avrà effetti positivi sulle piccole e medie imprese in quanto è volta a definire un quadro regolatorio chiaro per lo sviluppo della produzione di imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili.

### **B. Effetti sulla concorrenza**

La proposta normativa, volta a superare le criticità evidenziate dagli operatori del settore delle bioplastiche, garantisce la concreta attuazione del principio di leale concorrenza tra tutte le imprese interessate

### **C. Oneri informativi**

Il principale onere informativo ricade sui fabbricanti e sugli importatori, i quali sono tenuti alla predisposizione e al mantenimento della documentazione tecnica che tra l'altro deve includere i certificati di conformità rilasciati da organismi accreditati secondo lo standard EN 13432. Tale fascicolo tecnico costituisce la "carta d'identità" dell'imballaggio e deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per consentire le verifiche di rispondenza alla regola tecnica senza gravare ulteriormente sui tempi di immissione al consumo.

Un secondo onere riguarda l'informativa al consumatore, che si concretizza attraverso sistemi di etichettatura finalizzati a indicare chiaramente la natura compostabile del materiale e il corretto circuito di smaltimento (frazione organica).

### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

La disposizione non interferisce con i livelli minimi di regolazione europea. La regola tecnica proposta va ad implementare quanto previsto dalla Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

## **4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **4.1. Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione sono le imprese del settore destinatarie della stessa disposizione.

### **4.2 Monitoraggio**

Le attività di monitoraggio sull'attuazione della disposizione, verrà svolta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.